

STATUTO

GUIDO IMPRESA SOCIALE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: TIRANO SO VIA ALLA POLVERIERA
8

Numero REA: SO - 75810

Codice fiscale: 01006990145

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 30-05-2017 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato "A" al N. 2937 di Repertorio N.2183 di Raccolta	
	STATUTO	
	Art. 1) DENOMINAZIONE SOCIALE	
	Ai sensi dell'art. 2463 del Codice Civile e del Decreto Legi-	
	slativo 24 marzo 2006 n. 155 (Disciplina dell'impresa socia-	
	le), è costituita una società a responsabilità limitata impre-	
	sa sociale, denominata:	
	"GUIDO IMPRESA SOCIALE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA" in	
	forma abbreviata: "GUIDO IMPRESA SOCIALE S.R.L.".	
	Art. 2) OGGETTO	
	1. La Società non ha scopo di lucro, ai sensi del Decreto Le-	
	gislativo 24 marzo 2006 n. 155 e persegue finalità di interes-	
	se generale.	
	Tali finalità sono realizzate mediante l'esercizio in via sta-	
	bile e principale di un'attività economica organizzata al fine	
	della produzione e dello scambio di beni e servizi di utilità	
	nell'ambito del turismo sociale e precisamente nello svolgi-	
	mento delle seguenti attività:	
	la creazione, lo sviluppo, il mantenimento e la diffusione di	
	sistemi informatici, telematici o comunque innovativi atti al-	
	la valorizzazione e fruizione partecipata del patrimonio natu-	
	rale e culturale italiano ed estero, per conseguire gli scopi	
	determinati dal cosiddetto turismo sociale, ovvero:	
	il turismo visto come diritto e come servizio sociale;	
	il turismo inteso come momento di incontro, di relazione e di	

	scambio di esperienze reciproche, e di culture tra persone di	
	città e regioni diverse;	
	la pratica turistica intesa come esperienza, come momento di	
	affermazione e recupero della propria personalità, in tempi e	
	spazi diversi.	
	La società si pone altresì come obiettivo quello di fornire	
	strumenti per dare al turismo accessibilità economica al mag-	
	gior numero di persone possibile.	
	A tale fine, con il termine "patrimonio culturale" si intende	
	tutto l'insieme di opere materiali e immateriali che caratte-	
	rizzano una determinata regione; a titolo esemplificativo ma	
	non esaustivo il patrimonio culturale comprende:	
	- opere d'arte variamente intese, architetture, luoghi urbani	
	e industriali, enologia, gastronomia, sentieri e quant'altro	
	prodotto dall'intelletto umano e più in generale quanto previ-	
	sto dalla convenzione Unesco.	
	La società nel rispetto della sua autonomia e delle finalità	
	statutarie, svilupperà rapporti, scambi e collaborazioni con	
	enti ed istituzioni, nazionali ed internazionali;il tutto nel	
	rispetto dei limiti e delle norme vigenti in materia e con	
	l'espressa esclusione delle attività finanziarie nei confronti	
	del pubblico e delle attività professionali protette dalle vi-	
	genti leggi.	
	Art. 3) SEDE SOCIALE	
	1. La Società ha sede nel Comune di Tirano.	

	L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e sopprimere	
	ovunque, anche all'estero, uffici, agenzie, rappresentanze e	
	punti vendita che non siano sedi secondarie, la cui istituzio-	
	ne o soppressione costituisce modifica dell'atto costitutivo	
	(art. 2463 comma 2, numero 2, Codice Civile).	
	2. Il domicilio dei soci, per quel che concerne i loro rappor-	
	ti con la società, è, a tutti gli effetti di legge, quello ri-	
	sultante dal Registro delle Imprese.	
	Art. 4) DURATA	
	La durata della società è fissata al 31 dicembre 2050 e potrà	
	essere sciolta anticipatamente o prorogata una o più volte con	
	deliberazione dell'assemblea dei Soci.	
	Art. 5) CAPITALE SOCIALE E QUOTE	
	1. Il capitale sociale è di Euro 10.000,00 (diecimila virgola	
	zero zero) suddiviso in quote ai sensi di legge.	
	E' consentita l'attribuzione di partecipazioni anche in misura	
	non proporzionale ai conferimenti.	
	2. In caso di decisione di aumento del capitale sociale me-	
	diante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sotto-	
	scrivere l'aumento in proporzione alle partecipazioni da essi	
	possedute. Coloro che esercitano il diritto di sottoscrivere	
	le partecipazioni di nuova emissione in sede di aumento del	
	capitale sociale, purché ne facciano contestuale richiesta,	
	hanno diritto di prelazione nella sottoscrizione delle parte-	
	cipazioni non optate dagli altri soci a meno che la decisione	

	di aumento del capitale sociale non lo escluda; se l'aumento	
	di capitale non viene per intero sottoscritto dai soci, sia a	
	seguito dell'esercizio del diritto di opzione che a seguito	
	dell'esercizio del diritto di prelazione delle partecipazioni	
	inoptate, l'organo amministrativo non può eseguire il colloca-	
	mento della quota inoptata presso terzi estranei alla compagi-	
	ne sociale, a meno che la decisione di aumento del capitale	
	sociale non lo consenta.	
	3. La decisione di aumento del capitale sociale può essere ef-	
	fettuata mediante conferimenti non in denaro e ciò in deroga	
	al disposto dell'art. 2464 del Codice Civile.	
	4. In caso di mancata esecuzione dei conferimenti (art. 2466	
	comma 2 Codice Civile), a carico dei soci morosi decorre l'in-	
	teresse annuo in ragione del tasso ufficiale di riferimento	
	maggiorato di due punti percentuali, salvo il risarcimento	
	dell'eventuale maggiore danno. In caso di vendita della quota	
	e in mancanza di offerte per l'acquisto, la quota può essere	
	venduta all'incanto.	
	Art. 6) FINANZIAMENTI DEI SOCI	
	1. Salvo diversa determinazione, i finanziamenti effettuati	
	dai soci per consentire il raggiungimento dell'oggetto sociale	
	a favore della società si considerano infruttiferi.	
	Art. 7 TRASFERIMENTO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER ATTO	
	TRA VIVI	
	1. In caso di trasferimento per atto tra vivi di quote, di di-	

	ritti di opzione all'aumento del capitale o di diritti di pre-	
	lazione di quote inoptate, spetta ai soci il diritto di prela-	
	zione. Il diritto di prelazione deve essere esercitato per	
	l'intera quota oggetto di trasferimento.	
	2. E' considerato trasferimento qualsiasi negozio in forza del	
	quale derivi il mutamento della titolarità di dette quote o	
	diritti, ivi compresi, in via esemplificativa, la compravendi-	
	ta, la donazione, la permuta, il conferimento in società, la	
	costituzione di rendita, il trasferimento che intervenga	
	nell'ambito di cessione o conferimento di azienda, fusione o	
	scissione, il trasferimento o la costituzione di diritti reali	
	limitati.	
	3. Il socio (d'ora innanzi proponente) che intende effettuare	
	il trasferimento mediante atto a titolo oneroso e con corri-	
	spettivo fungibile, deve prima comunicare l'offerta all'organo	
	amministrativo, al quale deve comunicare l'entità di quanto è	
	oggetto di trasferimento, il prezzo richiesto, le condizioni e	
	il termine di pagamento e le generalità del terzo acquirente.	
	4. Entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data di ri-	
	cevimento della predetta comunicazione, l'organo amministrati-	
	vo deve dare notizia della proposta di trasferimento a tutti i	
	soci alla predetta data, assegnando agli stessi un termine di	
	20 (venti) giorni dal ricevimento della comunicazione per l'e-	
	sercizio del diritto di prelazione.	
	5. Entro quest'ultimo termine, i soci, a pena di decadenza,	

	devono inviare comunicazione all'organo amministrativo della	
	propria volontà di esercitare la prelazione.	
	6. In caso di concorso di più richiedenti, ciascuno di essi	
	esercita la prelazione per un valore proporzionale alla pro-	
	pria quota di capitale ed acquisisce il diritto di prelazione	
	che gli altri soci non hanno esercitato. Se, per effetto di	
	detta rinuncia, quanto è oggetto della proposta di trasferi-	
	mento non è interamente prelazionato, si rientra nella previ-	
	sione del comma successivo.	
	7. Nel caso in cui nessuno dei soci eserciti il diritto di	
	prelazione con le descritte modalità, il socio che intenda	
	procedere al trasferimento può liberamente stipulare l'atto	
	entro i sessanta giorni successivi alla scadenza del termine	
	come sopra concesso agli altri soci per l'esercizio della pre-	
	lazione; decorso detto termine, il proponente deve ripetere	
	tutta la procedura di cui sopra.	
	8. Il trasferimento che intervenga in violazione del diritto	
	di prelazione di cui al presente articolo si considera ineffi-	
	cace nei confronti della Società e dei soci a meno che i soci	
	non abbiano espressamente rinunciato all'esercizio del diritto	
	di prelazione per tale specifico trasferimento.	
	9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche	
	con riferimento ai diritti di opzione per aumenti di capitale	
	nonché nel caso di trasferimento di nuda proprietà e di costi-	
	tuzione o trasferimento di diritti di usufrutto sulle parteci-	

	pazioni sociali; in caso di usufrutto vitalizio la durata è	
	pari alla vita della persona che il socio offerente ha indica-	
	to quale usufruttuario nella comunicazione.	
	10. Fermo quanto sopra, l'ammissione di nuovi soci, sia me-	
	diante sottoscrizione di un aumento di capitale sociale sia	
	mediante acquisto, a qualsiasi titolo, di partecipazioni so-	
	ciali, deve avvenire secondo il principio di non discrimina-	
	zione.	
	Il soggetto istante ha la facoltà di investire l'assemblea dei	
	soci per l'esame dell'eventuale provvedimento di mancata am-	
	missione.	
	E' inoltre vietato qualsiasi tipo di discriminazione nella di-	
	sciplina del rapporto sociale, in conformità a quanto previsto	
	dal Decreto Legislativo 24 marzo 2006 n. 155.	
	Art. 8) TRASFERIMENTO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE MORTIS	
	CAUSA	
	1. La partecipazione trasferita per successione legittima o	
	testamentaria deve essere offerta in prelazione a tutti i soci	
	nei modi e con gli effetti di cui al precedente articolo, sal-	
	vo che i beneficiari per successione testamentaria siano i fi-	
	gli.	
	2. Fino a quando non sia stata fatta l'offerta e non risulti	
	che questa sia stata accettata, l'erede o il legatario non è	
	legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti ammi-	
	nistrativi inerenti alle partecipazioni e non può alienare le	

	partecipazioni con effetto verso la Società.	
	E' fatto salvo il diritto di recesso e di liquidazione della	
	quota sociale ai sensi di legge.	
	Art. 9) RECESSO	
	1. Ha diritto di recedere dalla Società, ma solo per l'intera	
	quota di partecipazione del capitale sociale, il socio che non	
	ha concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti il	
	cambiamento dell'oggetto o del tipo della società, la fusione	
	e la scissione della società, la revoca dello stato di liqui-	
	dazione, il trasferimento della sede all'estero, l'eliminazio-	
	ne di una causa di recesso, il compimento di operazioni che	
	comportino una sostanziale modifica dell'oggetto della società	
	o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a	
	norma dell'art. 2468, comma 3 Codice Civile, e le modifiche	
	dell'atto costitutivo introduttive o soppressive della clauso-	
	la compromissoria.	
	2. Il socio che intende recedere deve comunicare la sua inten-	
	zione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata	
	con avviso di ricevimento, spedita entro quindici giorni	
	dall'iscrizione nel registro delle imprese della decisione -	
	o, se non prevista, dalla trascrizione della stessa nel libro	
	delle decisioni dei soci o degli amministratori - oppure dalla	
	conoscenza del fatto che lo legittima.	
	A tal fine l'organo amministrativo deve tempestivamente comu-	
	nicare ai soci i fatti che possono dar luogo all'esercizio del	

	recesso.	
	3. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato,	
	è privo di efficacia se, entro 90 (novanta) giorni dal suo e-	
	sercizio, la società revoca la delibera che lo legittima o de-	
	libera lo scioglimento della Società (art. 2473, ultimo comma,	
	Codice Civile).	
	In ordine alle modalità di liquidazione, si applicano le norme	
	di legge in materia ivi compreso il Decreto legislativo n.	
	155/2006.	
	Art. 10) ESCLUSIONE	
	1. L'esclusione dei soci deve avvenire nel rispetto del prin-	
	cipio di non discriminazione nei casi previsti dalla legge, ai	
	sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 155/2006; il	
	socio escluso, ai sensi del predetto decreto legislativo ha	
	diritto di adire l'assemblea dei soci.	
	Art. 11) DECISIONI DEI SOCI - COMPETENZE E MODALITÀ	
	1. I soci decidono sulle materie riservate alla loro competen-	
	za dalla legge, dal presente Statuto, nonché sugli argomenti	
	che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano	
	almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro	
	approvazione.	
	2. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci le de-	
	cisioni sugli argomenti di cui all'art. 2479, comma 2 Codice	
	Civile.	
	3. Salvo quanto previsto al primo comma del successivo artico-	

	lo, le decisioni dei soci possono essere adottate, su formale	
	iniziativa dell'organo amministrativo, oltre che in sede as-	
	sembleare, mediante consenso espresso per iscritto.	
	4. L'assemblea delibera con il voto favorevole di tanti soci	
	che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale;	
	in caso di consenso espresso per iscritto, da tanti soci che	
	rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale.	
	Restano salve eventuali diverse maggioranze inderogabilmente	
	richieste dalla legge o dal presente Statuto per particolari	
	decisioni; nel caso sia previsto un quorum deliberativo raf-	
	forzato per determinate decisioni, il quorum stesso può essere	
	modificato solo con decisione adottata con quel quorum raffor-	
	zato.	
	Art. 12) DECISIONI DEI SOCI MEDIANTE DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE	
	1. Nel caso di decisioni che abbiano ad oggetto le materie in-	
	dicate nel precedente Art. 11) comma 2, nonché i provvedimenti	
	di cui all'art. 2482 bis Codice Civile in presenza di perdite	
	superiori ad un terzo del capitale e su qualsiasi argomento	
	quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di	
	soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale,	
	l'organo amministrativo deve convocare l'assemblea per sotto-	
	porre le relative decisioni ad una deliberazione collegiale.	
	Con riferimento al diritto dei soci a chiedere la convocazione	
	dell'assemblea si applica l'art. 2367 Codice Civile con la so-	
	stituzione di un terzo al decimo del capitale sociale.	

	2. L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo anche	
	fuori dal comune della sede sociale; può essere convocata an-	
	che fuori dal territorio italiano, purché nell'Unione Europea,	
	ma in questi casi il termine di convocazione di cui all'arti-	
	colo successivo è aumentato di due giorni.	
	3. L'assemblea è convocata con avviso spedito otto giorni pri-	
	ma o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque gior-	
	ni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera racco-	
	mandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurar-	
	ne la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai so-	
	ci, agli amministratori e ai sindaci, se nominati; sono consi-	
	derati mezzi idonei anche il fax e la posta elettronica.	
	Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno,	
	il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da	
	trattare.	
	Nell'avviso di convocazione può essere prevista un data di se-	
	conda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista	
	in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente co-	
	stituita.	
	4. Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si	
	reputa regolarmente costituita se ad essa partecipa l'intero	
	capitale sociale e se tutti gli amministratori e i sindaci, se	
	nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla	
	trattazione dell'argomento. Gli amministratori e i sindaci, se	
	nominati, qualora non partecipino all'assemblea, dovranno ri-	

	lasciare, prima del suo inizio, una dichiarazione scritta, da	
	conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di	
	essere informati della riunione.	
	5. I soci possono farsi rappresentare in ciascuna assemblea	
	mediante delega scritta, consegnata al delegato anche via te-	
	lexfax o via posta elettronica con firma digitale.	
	6. L'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli in-	
	tervenuti, che nominano un segretario che la assista. Il Pre-	
	sidente dell'assemblea verifica la regolarità della costitu-	
	zione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione	
	dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati	
	delle votazioni.	
	7. L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti presen-	
	ti in più luoghi, audio e video collegati, a condizione che	
	siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona	
	fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso, è ne-	
	cessario che sia consentito:	
	a) al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la	
	legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento	
	dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della vota-	
	zione;	
	b) al Segretario di percepire adeguatamente gli eventi assem-	
	bleari oggetto di verbalizzazione;	
	c) agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discus-	
	sione e alla votazione degli argomenti all'ordine del giorno;	

	e che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi au-	
	dio/video collegati a cura della Società, nei quali gli inter-	
	venuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunio-	
	ne nel luogo ove sono presenti il Presidente ed il Segretario.	
	8. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in	
	allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresen-	
	tato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il ri-	
	sultato delle votazioni e consentire, anche per allegato, l'i-	
	dentificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.	
	Art. 13) DECISIONI DEI SOCI MEDIANTE CONSENSO SCRITTO	
	1. Il consenso scritto si esprime sulla proposta di decisione,	
	inviata ai soci, agli amministratori e ai sindaci, se nomina-	
	ti, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'av-	
	venuto ricevimento, da uno o più amministratori o da tanti so-	
	ci che rappresentino almeno 1/4 (un quarto) del capitale so-	
	ciale. Dalla proposta devono risultare con chiarezza le infor-	
	mazioni necessarie per assumere le decisioni proposte e il te-	
	sto delle medesime.	
	2. I soci hanno otto giorni dal ricevimento per far pervenire	
	la risposta, con qualsiasi mezzo, presso la sede sociale, con	
	copia per conoscenza agli eventuali soci proponenti. La rispo-	
	sta, sottoscritta, deve contenere chiaramente l'approvazione o	
	il diniego.	
	La mancanza di risposta entro il termine suddetto e' conside-	
	rata voto contrario.	

	3. I soci che rappresentino almeno un terzo del capitale so-	
	ciale entro cinque giorni dal ricevimento della proposta pos-	
	sono chiedere che la decisione sia presa mediante delibera as-	
	sembleare.	
	4. L'organo amministrativo deve raccogliere i consensi ricevu-	
	ti e comunicarne il risultato, con qualsiasi mezzo, a tutti i	
	soci, agli amministratori e ai sindaci, se nominati, indican-	
	do:	
	- i soci favorevoli, contrari o astenuti con il capitale da	
	ciascuno rappresentato;	
	- la data in cui si è formata la decisione;	
	- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomen-	
	to oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi so-	
	ci.	
	5. Le decisioni adottate ai sensi del presente articolo devono	
	essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei	
	soci a cura degli amministratori, indicando la data di tra-	
	scrizione.	
	Il documento contenente la proposta di decisione inviato a	
	tutti i soci e i documenti pervenuti alla Società e recanti	
	l'espressione della volontà dei soci devono essere conservati	
	quali allegati al libro delle decisioni dei soci.	
	Art. 14) AMMINISTRAZIONE	
	1. La società può essere alternativamente amministrata:	
	a) da un Amministratore unico;	

	b) da un Consiglio di Amministrazione composto da due a più	
	membri, secondo il numero determinato all'atto della nomina;	
	c) da due o più amministratori con poteri disgiunti o congiun-	
	ti, anche per singole materie.	
	2. La nomina degli amministratori e la scelta del sistema di	
	amministrazione compete ai soci ai sensi dell'art. 2479 Codice	
	Civile.	
	3. L'amministrazione della società può essere affidata anche a	
	soggetti che non siano soci, nel rispetto dell'articolo 8 del	
	Decreto Legislativo 24 marzo 2006 n. 155.	
	Tuttavia può essere nominato amministratore esclusivamente co-	
	lui che sia in possesso dei seguenti requisiti di onorabilità	
	professionalità ed indipendenza, con particolare riferimento	
	all'assenza di procedimenti e di carichi pendenti, e comunque	
	secondo quanto stabilito dall'articolo 8 del Decreto legisla-	
	tivo 24 marzo n. 155.	
	4. Non possono essere nominati amministratori e se nominati	
	decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni	
	di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2382 Codi-	
	ce Civile.	
	5. Gli amministratori durano in carica per il periodo fissato	
	all'atto della nomina; in mancanza di fissazione di un termi-	
	ne, essi durano in carica fino a revoca o dimissioni e sono	
	rieleggibili.	
	Art. 15) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	

	1. Quando l'amministrazione è affidata ad un Consiglio, questo	
	elegge tra i suoi membri un Presidente, qualora non vi abbia	
	provveduto l'assemblea; può eleggere un Vice Presidente, desi-	
	gnare un amministratore delegato e può nominare un segretario.	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione verifica la re-	
	golarità della costituzione del consiglio, accerta l'identità	
	e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e	
	accerta i risultati delle votazioni.	
	2. Le decisioni del Consiglio sono assunte o con deliberazione	
	collegiale o con consenso espresso per iscritto.	
	3. Il Consiglio si riunisce, anche in luogo diverso dalla sede	
	sociale, purché nel territorio dell'Unione Europea, tutte le	
	volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne è	
	fatta domanda scritta da almeno uno dei suoi membri o dal Sin-	
	daco Unico e/o dal Collegio Sindacale, ove esistente.	
	4. Il Consiglio è convocato dal Presidente mediante avviso	
	spedito a tutti gli amministratori e sindaci, se nominati, al-	
	meno cinque giorni prima ed in caso di urgenza almeno due	
	giorni lavorativi prima di quello fissato per l'adunanza, con	
	qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avve-	
	nuto ricevimento. Il Presidente ha la facoltà di fissare un	
	calendario delle riunioni annualmente o semestralmente.	
	5. Il Consiglio di Amministrazione è comunque costituito e at-	
	to a deliberare qualora, anche in mancanza di formale convoca-	
	zione siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sinda-	

	ci effettivi, se nominati, fermo restando il diritto di cia-	
	scuno degli intervenuti di opporsi al discussione degli argo-	
	menti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.	
	6. E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio si	
	tengano per audio/video conferenza, a condizione che tutti i	
	partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito	
	seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla	
	trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi	
	requisiti, il Consiglio si considererà tenuto nel luogo in cui	
	si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segreta-	
	rio, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verba-	
	le sul relativo libro.	
	7. Le deliberazioni del Consiglio sono valide con la presenza	
	effettiva della maggioranza dei suoi membri e sono prese a	
	maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità	
	di voto, prevale il voto del Presidente, fatta eccezione per	
	il caso in cui il consiglio sia composto da due membri.	
	8. Il verbale delle deliberazioni del Consiglio di Amministra-	
	zione, tempestivamente redatto e sottoscritto dal Presidente e	
	dal Segretario, deve, anche a mezzo di allegato, indicare l'i-	
	dentità dei partecipanti, le modalità ed il risultato delle	
	votazioni, e consentire l'identificazione dei favorevoli, de-	
	gli astenuti e dei dissenzienti. Nel verbale devono essere	
	riassunte, su richiesta degli amministratori, le loro dichia-	
	razioni pertinenti all'ordine del giorno.	

	9. Le decisioni concernenti la redazione del progetto di bi-	
	lancio, la relazione sulla situazione patrimoniale della so-	
	cietà in caso di perdite ex artt. 2482 bis e 2482 ter Codice	
	Civile, l'accertamento di una delle cause di scioglimento del-	
	la Società devono essere prese con deliberazione collegiale.	
	10. La cessazione dalla carica del Presidente ovvero anche di	
	uno degli amministratori comporterà la decadenza dell'intero	
	Consiglio. In tal caso l'organo di controllo ovvero, in sua	
	assenza, uno dei soci devono convocare d'urgenza l'assemblea	
	per il rinnovo dell'organo di amministrazione.	
	Art. 16) DECISIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE MEDIANTE	
	CONSENSO SCRITTO	
	1. Il consenso scritto si esprime sulla proposta di decisione,	
	inviata da un amministratore agli altri amministratori e ai	
	sindaci, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare	
	la prova dell'avvenuto ricevimento da uno o più amministrato-	
	ri. Dalla proposta devono risultare con chiarezza le informa-	
	zioni necessarie per assumere le decisioni proposte e il testo	
	delle medesime.	
	2. I consiglieri hanno cinque giorni per trasmettere la rispo-	
	sta, che deve essere sottoscritta in calce al documento rice-	
	vuto, salvo che la proposta indichi un diverso termine purché	
	non inferiore a giorni tre e non superiore a giorni dieci.	
	La risposta deve contenere chiaramente l'approvazione o il di-	
	niego.	

	La mancanza di risposta dei consiglieri entro il termine sud-	
	detto è considerata voto contrario.	
	3. Il Presidente del Consiglio deve raccogliere le consulta-	
	zioni ricevute e comunicarne il risultato a tutti gli ammini-	
	stratori e sindaci, se nominati, indicando:	
	- i consiglieri favorevoli, contrari o astenuti;	
	- la data in cui si è formata la decisione;	
	- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomen-	
	to oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi con-	
	siglieri.	
	4. Le decisioni dei consiglieri adottate ai sensi del presente	
	e del precedente articolo devono essere trascritte senza indu-	
	gio nel libro delle decisioni degli amministratori, indicando	
	anche la data di trascrizione.	
	II documento contenente la proposta di decisione inviato a	
	tutti gli amministratori e i documenti pervenuti alla Società	
	e recanti l'espressione della volontà dei consiglieri devono	
	essere conservati quali allegati al libro delle decisioni de-	
	gli amministratori.	
	Art. 17) AMMINISTRAZIONE CONGIUNTIVA O DISGIUNTIVA	
	1. In sede di nomina di più amministratori, al momento della	
	nomina i poteri di amministrazione possono essere attribuiti	
	agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, ovvero alcuni po-	
	teri di amministrazione possono essere attribuiti in via di-	
	sgiunta e altri in via congiunta.	

	In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina in	
	ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazio-	
	ne, detti poteri si intendono attribuiti agli amministratori	
	congiuntamente.	
	Art. 18) POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO	
	1. L'organo amministrativo gestisce l'impresa sociale e compie	
	tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento dell'og-	
	getto sociale, fatta eccezione per le decisioni sulle materie	
	riservate ai soci dalla legge e dal presente Statuto. In sede	
	di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri	
	degli amministratori, fermo restando che la redazione del pro-	
	getto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione.	
	2. L'organo amministrativo può nominare direttori e procurato-	
	ri per singoli atti o categorie di atti.	
	Art. 19) RAPPRESENTANZA SOCIALE	
	1. L'amministratore unico ha la rappresentanza della società.	
	2. In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, la rap-	
	presentanza della società spetta al Presidente del Consiglio	
	di Amministrazione ed ai singoli consiglieri delegati, se no-	
	minati.	
	3. Nel caso di nomina di più amministratori, la rappresentanza	
	della società spetta agli stessi congiuntamente o disgiunta-	
	mente, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede	
	di nomina i poteri di amministrazione.	
	Art. 20) ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI	

	1. I soci possono nominare un revisore legale, anche società	
	di revisione legale, e/o un organo di controllo, quest'ultimo	
	costituito, a scelta dei soci, da un sindaco unico o da un	
	collegio sindacale. In caso di nomina del collegio sindacale,	
	questo è composto da tre membri effettivi e due supplenti e le	
	relative riunioni possono svolgersi con interventi dislocati	
	in più luoghi mediante mezzi di telecomunicazione, secondo le	
	modalità indicate nel presente statuto per il consiglio di am-	
	ministrazione.	
	2 La nomina dell'organo di controllo e del revisore legale è	
	obbligatoria nei casi previsti dalla legge tempo per tempo vi-	
	gente, anche ai sensi dell'art. 11 del Decreto Legislativo n.	
	155/2006.	
	Nei casi consentiti dalla legge, l'organo di controllo eserci-	
	ta la revisione legale, salvo diversa decisione dei soci con	
	cui venga nominato un revisore legale.	
	3 L'organo di controllo vigilerà altresì sul rispetto delle	
	finalità sociali con particolare riguardo alle disposizioni di	
	cui agli articoli 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12 e 14 del Decreto	
	Legislativo n. 155/2006. Del monitoraggio deve essere data ri-	
	sultanza in sede di redazione del bilancio sociale di cui	
	all'articolo 10, comma 2, del Decreto Legislativo n. 155/2006.	
	4 All'organo di controllo si applicano le disposizioni sul	
	collegio sindacale per le società per azioni.	
	Art. 21) BILANCIO E UTILI	

	1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni an-	
	no; l'organo amministrativo forma il bilancio a norma di leg-	
	ge.	
	2. Il bilancio deve essere presentato ai soci mediante deposi-	
	to presso la sede sociale di una copia firmata da un ammini-	
	stratore entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'e-	
	sercizio sociale, ovvero entro 180 (centoottanta) giorni qua-	
	lora ricorrano le condizioni di cui all'art. 2364 Codice Civi-	
	le; in quest'ultimo caso gli amministratori devono segnalare	
	nella relazione sulla gestione (o un'apposita comunicazione ai	
	soci, da effettuarsi anche in sede assembleare, in caso di bi-	
	lancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazio-	
	ne.	
	3. L'organo amministrativo deve convocare l'assemblea per	
	l'approvazione del bilancio fissando la prima riunione entro	
	15 (quindici) giorni dal deposito di cui al comma precedente	
	e, occorrendo, la seconda riunione entro 30 (trenta) giorni	
	dalla medesima data.	
	4. Ai sensi dell'articolo 10 del Decreto legislativo 155/2006,	
	negli stessi termini di cui ai commi precedenti ed unitamente	
	al bilancio di esercizio, l'organo amministrativo deve redige-	
	re il bilancio sociale, che previa approvazione dei soci deve	
	essere depositato presso il Registro delle Imprese insieme al	
	bilancio di esercizio.	
	La società impresa sociale non ha scopo di lucro, pertanto gli	

	utili e gli avanzi di gestione sono destinati allo svolgimento	
	dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio.	
	Ai sensi dell'articolo 3 del Decreto Legislativo n. 155/2006 è	
	vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili e	
	avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi e riser-	
	ve in favore di amministratori, soci partecipanti, lavoratori	
	e collaboratori, ovvero mediante la remunerazione degli stru-	
	menti finanziari, come meglio specificato nel predetto Decreto	
	Legislativo n. 155/2006.	
	Art. 22) SCIoglimento	
	1. La Società si scioglie per le cause previste dalla legge.	
	2. L'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e	
	nominerà uno o più liquidatori, anche non soci, indicandone i	
	poteri e il compenso.	
	In tutti i casi di scioglimento e/o estinzione della società	
	impresa sociale, per qualunque causa, la stessa ha l'obbligo	
	di devolvere il residuo attivo del suo patrimonio ad un altro	
	ente esercente impresa sociale o alternativamente ad organiz-	
	zazioni non lucrative di utilità sociale, associazioni, comi-	
	tati, fondazione e/o enti ecclesiastici, tenuto conto delle	
	indicazioni dei soci, ai sensi dell'articolo 13 del decreto	
	legislativo 155/2006.	
	Art. 23) COINVOLGIMENTO DEI LAVORATORI E DEI DESTINATARI DELLE	
	ATTIVITA'.	
	1. I lavoratori della società impresa sociale e i destinatari	

	dell'attività istituzionale della stessa saranno coinvolti se-	
	condo modalità e forme determinate con apposito regolamento	
	aziendale adottato dall'Assemblea; il tutto in conformità a	
	quanto previsto nel Decreto Legislativo n. 155/2006.	
	Art. 24) RINVIO	
	Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto	
	si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civi-	
	le ed alle leggi in materia, ivi compreso il decreto legisla-	
	tivo n. 155/2006.	
	F.to: Mirko Melis	
	" Ilario de Biase	
	" Ombretta Pavarino	
	" Marinella Gloria Casarino Notaio (Sigillo del Notaio)	
	COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE DEL DOCU-	
	MENTO SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 23, COMMI	
	3, 4 E 5 DEL D.Lgs. 82/2005 CHE SI RILASCIA USO REGISTRO IM-	
	PRESE. IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE TRAMITE L'A-	
	GENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI GENOVA 1 AI SENSI DEL DECRETO	
	22 FEBBRAIO 2007 MEDIANTE M.U.I.	